



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 / 27/02/2019

Uff. SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI. ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.178 DEL 20 DICEMBRE 2018. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all'ordine dell'ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
ARTUSO DIEGO	Presente	MONTAGNA PAOLO	Presente
AVIGNONE GIUSEPPE	Presente	NESSI MARIO	Presente
CALLIGARO ARTURO	Presente	OSELLA GIUSEPPE	Presente
CERRATO ENRICO	Presente	PALENZONA CARLO	Assente
DEMONTIS GIANFRANCO	Presente	PATRITI ROBERTO	Presente
FURCI JENNIFER	Presente	RICCO GALLUZZO BIAGIO	Presente
GIACHINO ALESSANDRO	Presente	RUSSO SERGIO	Presente
IOCULANO ANTONINO	Presente	SALVATORE LUCA	Presente
IORFINO PASQUALE	Presente	VISCOMI ABELIO	Presente
LICATA SILVANA	Presente	ZACA' STEFANO	Presente
LONGHIN RITA	Presente	ZAMPOLLI LUCIANA	Presente
MAMMONE ANTONIO	Presente	ZENATTI ERIKA	Presente
MICHELETTI UGOLINO	Presente		

Pertanto sono presenti n. 24 Consiglieri, nonché gli Assessori:

POMPEO LAURA, DI CRESCENZO SILVIA, FERRERO ANGELO, COSTANTINO SILVANO, MESSINA GIUSEPPE

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

PREMESSO CHE

Con deliberazione consiliare n.178 del 20 dicembre 2018 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata della TARI che disciplina l'affidamento dell'attività di accertamento e di riscossione di tale tributo al Consorzio COVAR 14, in qualità di soggetto gestore del relativo servizio alla data del 31/12/2013.

RICHIAMATI

L'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii. rubricato "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*" che al comma 1 prevede che "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*".

L'articolo 50 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 comma 1 dispone che "*Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*".

CONSIDERATO CHE

Oltre a normare i rapporti tra le parti, la convenzione indicata in premessa propone la disciplina dell'accertamento con adesione e della riscossione coattiva, pur essendo materia che, in ragione delle disposizioni sopra richiamate, rientra nella potestà regolamentare degli enti locali,

Stante l'inidoneità dello strumento convenzionale a incidere nella sfera giuridica dei contribuenti, l'articolo 2, comma 4 demanda al Consiglio comunale l'impegno di adeguare, con successivo atto, il proprio Regolamento della TARI alle parti dell'articolato coperte da riserva regolamentare

RITENUTO che al fine di conferire cogenza a tali istituti occorre recepire gli articoli 10 e 11 dello schema di convenzione richiamato in premessa e già deliberato da questo Consiglio, in seno al Regolamento comunale della TARI, approvato con delibera di Consiglio comunale n 72 del 17 luglio 2014, introducendo dopo l'articolo 19 rubricato "*Accertamenti*" l'articolo 19 *bis* rubricato "*Accertamento con adesione*" con il seguente testo:

1. *Il Comune autorizza il Consorzio Covar14 a utilizzare lo strumento deflattivo dell'accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque denominato, a copertura dei servizi di igiene urbana.*
2. *L'accertamento con adesione è finalizzato alla chiusura "consensuale" o alla definizione del rapporto debitorio, attraverso la composizione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa accertativa.*

3. *Competente alla definizione della posizione debitoria mediante lo strumento dell'accertamento con adesione è il Responsabile consortile del Tributo.*
4. *Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.*
5. *L'accertamento concordato con il contribuente è redatto in duplice esemplare e va sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate e interessi dovuti, anche in forma rateale.*
6. *La definizione della posizione debitoria avviene con il versamento integrale delle somme accertate. In caso di pagamento dilazionato, la definizione della pretesa accertativa avviene con il pagamento dell'ultima rata. In tal caso l'adesione del contribuente all'accertamento (concordato) si perfeziona solo se la prima rata è versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto.*
7. *Il pagamento rateale è concesso, sino a 5000 €, alle condizioni e modalità dettate dall'art 16 del presente Regolamento, nel caso di importi superiori 5000 €, la dilazione è concessa alle condizioni e secondo le modalità disciplinate per la riscossione coattiva dal successivo art. 20.*
8. *Una volta perfezionato, l'accertamento con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile. L'intervenuta definizione della posizione debitoria (con il pagamento integrale della debenza) non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.*
9. *L'accertamento con adesione non è azionabile nel caso in cui l'atto impositivo sia divenuto definitivo, sempre che non sopraggiungano nuovi elementi che, per motivi di ragionevolezza, impongano la revisione dell'intera posizione contributiva.*
10. *Se l'accertamento con adesione investe annualità accertate con avviso non impugnato, in relazione al quale sono scattate le sanzioni, queste vengono ridotte al 12% del tributo, vale a dire al 40% dell'aliquota prevista per legge definita al 30% del tributo.*
11. *Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito e, conseguentemente, dell'applicazione delle sanzioni.*
12. *L'accertamento con adesione può realizzarsi:*
 - a. *come strumento di formazione dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;*
 - b. *come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento del contribuente.*
13. *In entrambi i casi l'istruttoria deve terminare entro 60 giorni decorrenti dall'istanza del contribuente o, in caso di iniziativa d'ufficio, dal momento in cui il contribuente ha accolto in modo inequivocabile la proposta dell'ufficio di concordare la pretesa accertativa.*
14. *In caso di impugnazione dell'avviso di pagamento o dell'avviso di accertamento, l'istruttoria deve concludersi:*
 - a. *entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo ex art. 17bis del D.lgs 546/1997;*
 - b. *entro l'udienza di trattazione, nei casi in cui il ricorso non produce gli effetti del reclamo ai sensi dell'art. 17bis del D.lgs 546/1997;*

15. *All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente ed Ente impositore.*

16. *Nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla pretesa accertativa, ma a causa del mancato o del parziale pagamento del tributo il rapporto debitorio non è giunto a definizione, l'Ufficio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti, comunque sulla base dell'atto di accertamento concordato.*

RITENUTO altresì di integrare l'articolo 20 del Regolamento in esame rubricato "riscossione coattiva" con i commi dal n. 3 al n. 19, volti disciplinare la procedura esecutiva avviata con lo strumento dell'ingiunzione fiscale, come di seguito riportati:

3. *Il Comune conferisce al Consorzio concessionario il potere autoritativo di riscossione coattiva del tributo a copertura del servizio di igiene urbana, comunque denominato, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n R.D. 639/1910 e a mezzo degli istituti del procedimento esecutivo esattoriale ex titolo. II del D.P.R. 602/1973.*

4. *A seguito dell'accertamento il concessionario elabora le liste di carico dei contribuenti morosi preordinate alla predisposizione delle ingiunzioni fiscali.*

5. *La notifica delle ingiunzioni fiscali deve essere compiuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'emissione degli avvisi di accertamento.*

6. *Le somme riscosse sono sempre incassate dal Comune nelle modalità previste dalle norme di legge vigenti.*

7. *L'ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve obbligatoriamente contenere:*

a. *l'intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica;*

b. *l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive;*

c. *l'indicazione della esecutività di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lvo 19.2.1998 n. 51;*

d. *l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge*

e. *le modalità di pagamento.*

8. *Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, se non sono state presentate richieste di rateizzazioni di pagamento, e non vi sono norme di legge che impongono l'avvio di ulteriori solleciti, devono essere attivate le prescritte azioni cautelari ed esecutive.*

9. *Prima di procedere al recupero forzoso del Tributo devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.*

10. *Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del Tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare ed immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 602/1973.*

11. *Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato proprio o dell'eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione del Tributo nei seguenti casi:*

a. *qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;*

b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;

12. Su richiesta dell'ingiunto che dimostri di versare in oggettive difficoltà economiche, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.

13. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:

a. a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;

b. a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;

14. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00; b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00.

15. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.).

16. In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).

17. Schema riepilogativo dilazione:

Importo somma ingiunta (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60	36	3 anni
200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima € 200		
7.001 – 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	60	5 anni
> 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	72	1 anni

18. La misura e la decorrenza del tasso d'interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.

19. In caso di mancato rispetto del piano di dilazione, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Tutto ciò premesso:

Sentita la competente Commissione consiliare;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 1 dell'art.239 del D.L.gs.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.M.Interno del 07 dicembre 2018 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 183, commi 5-9 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificati ed integrati dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., gli artt. 4, comma 2, e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri ed il regolamento comunale di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 29/09/2017 n. 105;

Fatte proprie le ragioni e le considerazioni espresse in premessa che si ritengono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

Fatte proprie le argomentazioni del relatore;

Dato atto che sul presente atto devono essere rilasciati i pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 s.m.i. ;

LA GIUNTA COMUNALE
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di modificare il Regolamento comunale della TARI, approvato con delibera di Consiglio comunale n 72 del 17 luglio 2014, come segue
 - a) introducendo dopo l'articolo 19 rubricato "*Accertamenti*" l'articolo 19bis rubricato "*Accertamento con adesione*" con il seguente testo composto da 16 commi:
 1. *Il Comune autorizza il Consorzio Covar14 a utilizzare lo strumento deflattivo dell'accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque denominato, a copertura dei servizi di igiene urbana.*
 2. *L'accertamento con adesione è finalizzato alla chiusura "consensuale" o alla definizione del rapporto debitorio, attraverso la composizione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa accertativa.*
 3. *Competente alla definizione della posizione debitoria mediante lo strumento dell'accertamento con adesione è il Responsabile consortile del Tributo.*
 4. *Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.*
 5. *L'accertamento concordato con il contribuente è redatto in duplice esemplare e va sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione*

- si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate e interessi dovuti, anche in forma rateale.*
- 6. La definizione della posizione debitoria avviene con il versamento integrale delle somme accertate. In caso di pagamento dilazionato, la definizione della pretesa accertativa avviene con il pagamento dell'ultima rata. In tal caso l'adesione del contribuente all'accertamento (concordato) si perfeziona solo se la prima rata è versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto.*
 - 7. Il pagamento rateale è concesso, sino a 5000 €, alle condizioni e modalità dettate dall'art 16 del presente Regolamento, nel caso di importi superiori 5000 €, la dilazione è concessa alle condizioni e secondo le modalità disciplinate per la riscossione coattiva dal successivo art. 20.*
 - 8. Una volta perfezionato, l'accertamento con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile. L'intervenuta definizione della posizione debitoria (con il pagamento integrale della debenza) non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.*
 - 9. L'accertamento con adesione non è azionabile nel caso in cui l'atto impositivo sia divenuto definitivo, sempre che non sopraggiungano nuovi elementi che, per motivi di ragionevolezza, impongano la revisione dell'intera posizione contributiva.*
 - 10. Se l'accertamento con adesione investe annualità accertate con avviso non impugnato, in relazione al quale sono scattate le sanzioni, queste vengono ridotte al 12% del tributo, vale a dire al 40% dell'aliquota prevista per legge definita al 30% del tributo.*
 - 11. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito e, conseguentemente, dell'applicazione delle sanzioni.*
 - 12. L'accertamento con adesione può realizzarsi:*
 - a. come strumento di formazione dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;*
 - b. come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento del contribuente.*
 - 13. In entrambi i casi l'istruttoria deve terminare entro 60 giorni decorrenti dall'istanza del contribuente o, in caso di iniziativa d'ufficio, dal momento in cui il contribuente ha accolto in modo inequivocabile la proposta dell'ufficio di concordare la pretesa accertativa.*
 - 14. In caso di impugnazione dell'avviso di pagamento o dell'avviso di accertamento, l'istruttoria deve concludersi:*
 - a. entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo ex art. 17bis del D.lgs 546/1997;*
 - b. entro l'udienza di trattazione, nei casi in cui il ricorso non produce gli effetti del reclamo ai sensi dell'art. 17bis del D.lgs 546/1997;*
 - 15. All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente ed Ente impositore.*
 - 16. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla pretesa accertativa, ma a causa del mancato o del parziale pagamento del tributo il rapporto debitorio non è giunto a*

definizione, l'Ufficio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti, comunque sulla base dell'atto di accertamento concordato.

b) integrando l'articolo 20 del Regolamento in esame rubricato "riscossione coattiva" con n. 18 commi dal comma n. 3 al n. 19, volti disciplinare la procedura esecutiva avviata con lo strumento dell'ingiunzione fiscale, come di seguito riportati:

3. Il Comune conferisce al Consorzio concessionario il potere autoritativo di riscossione coattiva del tributo a copertura del servizio di igiene urbana, comunque denominato, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n R.D. 639/1910 e a mezzo degli istituti del procedimento esecutivo esattoriale ex titolo. II del D.P.R. 602/1973.

4. A seguito dell'accertamento il concessionario elabora le liste di carico dei contribuenti morosi preordinate alla predisposizione delle ingiunzioni fiscali.

5. La notifica delle ingiunzioni fiscali deve essere compiuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'emissione degli avvisi di accertamento.

6. Le somme riscosse sono sempre incassate dal Comune nelle modalità previste dalle norme di legge vigenti.

7. L'ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve obbligatoriamente contenere:

- a. l'intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica;*
- b. l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive;*
- c. l'indicazione della esecutività di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lvo 19.2.1998 n. 51;*
- d. l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge*
- e. le modalità di pagamento.*

8. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, se non sono state presentate richieste di rateizzazioni di pagamento, e non vi sono norme di legge che impongono l'avvio di ulteriori solleciti, devono essere attivate le prescritte azioni cautelari ed esecutive.

9. Prima di procedere al recupero forzoso del Tributo devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.

10. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del Tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare ed immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 602/1973.

11. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato proprio o dell'eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione del Tributo nei seguenti casi:

- a. qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;*
- b. qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;*

12. Su richiesta dell'ingiunto che dimostri di versare in oggettive difficoltà economiche, il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la

procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.

13. *L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:*

a. *a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;*

b. *a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;*

14. *La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00; b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00.*

15. *La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.).*

16. *In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).*

17. *Schema riepilogativo dilazione:*

Importo somma ingiunta (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60 200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima € 200	36	3 anni
7.001 – 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	60	5 anni
> 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	72	2 anni

18. *La misura e la decorrenza del tasso d'interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.*

19. *In caso di mancato rispetto del piano di dilazione, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*

2) Di dare atto che le modifiche introdotte al Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, non comportano variazioni tra le entrate e le spese di bilancio

3) Di trasmettere la presente deliberazione, al consorzio COVAR 14.

Richiamati qui gli interventi di cui al precedente verbale n. 17), riferiti anche alla presente deliberazione, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 10 Consiglieri:

Calligaro, Cerrato, Furci, Giachino, Longhin, Micheletti, Osella, Palenzona, Salvatore, Zacà

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri

Votanti n. 15 Consiglieri

Voti favorevoli n. 15

Astenuti zero

Voti contrari zero

Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Di dare atto che il testo del Regolamento completo, così come modificato, viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale contraddistinto con lettera A).

IL Presidente del Consiglio

Diego Artuso

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)